

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.300.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581

ASSTRI



FEDER-TRASLOCHI

ASSOMARE

Asso.Tra.Be.
Associazione Trasportatori Bestiame**Roma, 02 agosto 2012****NOR12226****SM****Oggetto: Spending review. Modifica dell'art. 83 bis. Approvazione in Senato.**

Il Senato ha approvato il maxi emendamento del Governo al decreto legge 95/2012, meglio conosciuto con il termine "spending review". Tra le novità apportate, segnaliamo la modifica del comma 15 dell'art. 83 bis della Legge 133/2008 e ss modifiche che, nel far seguito alle novità già introdotte alla norma con la stesura iniziale del citato decreto (sulle quali, vedi la circolare Confrtrasporto NOR12205 del 9 Luglio), apporta le correzioni necessarie affinché il nuovo meccanismo sanzionatorio previsto al comma 14, possa concretamente operare.

In particolare, il maxi emendamento sostituisce il comma 15 del testo originario del decreto, con quello seguente (in *corsivo* le modifiche introdotte al Senato):

Art.83 bis, comma 15

"Le violazioni indicate al comma 14 sono constatate dalla guardia di finanza e dall'agenzia delle entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese, per la successiva applicazione delle sanzioni ai sensi della Legge 24 Novembre 1981, n. 689".

La modifica, quindi, precisa che al corpo della Guardia di finanza ed all'Agenzia delle entrate spetta il compito di constatare le eventuali infrazioni alla normativa sui costi della sicurezza e sui tempi di pagamento; dopodiché, la sanzione sarà applicata secondo le procedure indicate dalla normativa generale in tema di sanzioni amministrative, la Legge 689/1981, quindi dal Prefetto (art.17 della citata Legge).

Ricordiamo che le sanzioni sono già state modificate dall'art.12, comma 80, lett.b) del testo originario del decreto sulla spending review (che non è stato modificato in Senato), con l'introduzione di un nuovo comma 14 dell'art. 83 bis che stabilisce:

- per le violazioni delle norme di cui ai commi 7,8, e 9 dell'art. 83 bis, una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base dei costi della sicurezza;

- per le violazioni dei commi 13 e 13 bis sui tempi di pagamento, una sanzione amministrativa pari al 10% dell'importo della fattura, comunque in misura non inferiore a 1000 €.

Cordiali saluti